

*Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte*

## **INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 69**

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

**OGGETTO: *E' necessario ed urgente da parte della Regione Piemonte considerare l'estensione delle linee guida in materia di nuovi impianti per la produzione di biometano a tutte le tipologie diverse da quelle connesse al trattamento di rifiuti***

### **Premesso che**

- le energie rinnovabili rappresentano una valida alternativa ai combustibili fossili, che per decenni hanno dominato il panorama energetico globale. Oltre a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub>, queste soluzioni permettono di diversificare il mix energetico e ridurre la dipendenza dai combustibili importati. Tra le energie rinnovabili il biometano, gas rinnovabile prodotto dal biogas, ottenuto attraverso la digestione anaerobica di rifiuti organici come scarti zootecnici, fanghi di depurazione e rifiuti domestici si sta affermando come una soluzione sostenibile che non solo riduce le emissioni di gas serra, ma promuove anche l'economia circolare, utilizzando scarti organici per generare energia pulita;
- la Missione 2 del PNRR, "*Rivoluzione verde e transizione ecologica*", è quella dove il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) svolge il maggior numero di attività. Tale Missione, difatti, si prefigge di colmare le lacune strutturali che ostacolano il raggiungimento di un nuovo e migliore equilibrio fra natura, sistemi alimentari, biodiversità e circolarità delle risorse, in linea con gli obiettivi del Piano d'azione per l'economia circolare varato dall'Unione europea.
- la suddetta Missione 2 del PNRR è articolata in quattro componenti, ognuna delle quali, a sua volta, contiene una serie di investimenti e riforme. All'interno della componente 2 (*Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile*) è presente il Target specifico "*Sostegno agli*

*investimenti nell'innovazione nell'economia circolare e nella bioeconomia*" su cui si basa l'obiettivo della Regione Piemonte di promuovere, entro il 2026, la produzione di 2,3 miliardi di metri cubi di biometano;

**considerato che**

- la Regione Piemonte ha approvato, con la D.G.R. n. 15-2970 del 12 marzo 2021, le linee guida attualmente vigenti in materia di valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale, nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo relativo agli impianti di recupero del rifiuto organico per la produzione di biogas e biometano. Della produzione di biometano si parla anche nel Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate (PRUBAI) vigente, approvato con la D.G.R. n. 277-11379 del 9 maggio 2023;
- le linee guida citate costituiscono l'atto su cui si basano gli indirizzi regionali di orientamento in sede di elaborazione progettuale, in sede di valutazione, dal punto di vista della massimizzazione dei benefici ambientali e della valutazione dei fattori preferenziali da considerare riguardo alla sostenibilità territoriale e ambientale dei siti individuati per l'installazione di impianti per la produzione di biometano;

**verificato che**

- la Regione Piemonte mira a promuovere, entro il 2026, la produzione di 2,3 miliardi di metri cubi di biometano;
- le risorse del PNRR Missione 2 hanno determinato un importante impulso all'attività di progettazione e sviluppo degli impianti di produzione del biometano;

**tenuto conto che**

- dal punto di vista normativo, l'articolo 12 del D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 concede la possibilità di realizzare gli impianti di produzione del biogas nelle aree agricole;

**valutato che**

- se non adeguatamente governate dalla Regione Piemonte nella sua funzione di coordinamento delle politiche pubbliche e senza una efficace e mirata pianificazione *ex ante* la nostra regione corre il rischio di veder destinati all'installazione di impianti di produzione di biometano terreni agricoli precedentemente utilizzati per soddisfare il fabbisogno di cibo umano ed animale;

- tale meccanismo può ingenerare un incremento del consumo di suolo, che andrebbe in totale contrasto alle finalità della legge regionale quadro 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), il cui articolo 1 (*Finalità della legge*) recita: “con la presente legge la tutela la limitazione del consumo del suolo” dato che, per compensare l’estensione dell’attività agricola non più svolta sui terreni che ospitano gli impianti di produzione di biometano, si metterebbe a repentaglio l’integrità di aree naturali di pregio e di grande attrattività anche turistica costituite da foreste, zone umide e similari, la cui salvaguardia e conservazione è basilare per consentire l’assorbimento della CO<sub>2</sub>;

#### **sottolineato come**

- il tema del consumo di suolo vada affrontato con un approccio sistemico che metta in gioco tutte le diverse competenze sia della Direzione regionale Agricoltura che della Direzione regionale Ambiente, energia e territorio;
- il tema sia di stringente attualità data la recente notizia della causa pendente dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) contro la costruzione di un grande impianto per la produzione di biometano a Villareggia (TO);
- non è chiaro al momento se le linee guida contenute nella Delibera del marzo 2021 valgano anche per gli impianti che non trattano esclusivamente rifiuti, ma anche, ad esempio, sottoprodotti dell’attività agricola;

#### **rimarcato come**

- la fase istruttoria relativa all’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti per la produzione di biometano debba sempre considerare i seguenti criteri:
  - a) il bilanciamento tra le legittime esigenze economiche private delle aziende interessate a realizzare tali impianti;
  - b) l’individuazione di specifici criteri per la mitigazione e la compensazione degli impatti ambientali generati dal trasporto dei rifiuti per la produzione di biogas e biometano e le indicazioni per il razionale consumo di suolo evitando la proliferazione e la concentrazione di stesse tipologie di impianto su parti di territorio regionale;
  - c) nel contesto del tema di stringente attualità del consumo di suolo, la possibile, insufficiente capacità di trattamento del rifiuto organico di un certo territorio già gravato da altri impianti analoghi, che condurrebbe al rischio di veder costruire nuovi impianti su aree non

ancora compromesse, quali i terreni agricoli in generale e quelli ad elevato interesse enogastronomico;

**rimarcato, altresì, come**

- le politiche regionali in materia di tutela dal consumo di suolo impongano, nel caso di una valutazione negativa da parte della Regione Piemonte rispetto ai criteri summenzionati, di occorra valutare con attenta ponderazione l'ubicazione di nuovi impianti presso le aree adiacenti ad impianti tecnologici esistenti quali depuratori, impianti di trattamento o altre infrastrutture;

#### **INTERROGA**

**l'Assessore regionale competente in materia per sapere**

- **se non intenda necessario ed urgente**, anche ai fini dell'autotutela nelle controversie aperte e di futura apertura dinnanzi al T.A.R., **ribadire ed estendere le linee guida di cui alla D.G.R. n. 15-2970 del 12 marzo 2021 a tutte le tipologie di impianto di produzione di biometano che non trattino esclusivamente rifiuti, ma anche sottoprodotti dell'attività agricola**, per prevenire un incremento del consumo di suolo naturale e, in particolare, agricolo.